

Doc. XII-quinquies
n. 71

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di TBILISI, Georgia

(1 - 5 luglio 2016)

Risoluzione sul coordinamento delle forze di polizia
per impedire lo sfruttamento sessuale e la tratta dei minori
da parte di pregiudicati per reati sessuali

Trasmessa alla Presidenza il 5 settembre 2016

RISOLUZIONE

SUL COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA PER IMPEDIRE LO SFRUTTAMENTO SESSUALE E LA TRATTA DEI MINORI DA PARTE DI PREGIUDICATI PER REATI SESSUALI

1. Ricordando le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE sulla tratta degli esseri umani approvate dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE a San Pietroburgo (1999), Bruxelles (2006), Oslo (2010), Belgrado (2011), Monaco (2012), Istanbul (2013), Baku (2014), e Helsinki (2015), nonché le iniziative intraprese dagli Stati partecipanti per attuare il Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta degli esseri umani (2003 e 2005), l'Appendice al Piano d'azione dell' OSCE per la lotta alla tratta degli esseri umani (2013), e tutti gli impegni dell' OSCE relativi alla lotta alla tratta degli esseri umani,
2. Ricordando la Decisione del Consiglio dei Ministri dell' OSCE svoltosi a Sofia sulle particolari esigenze di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta (2004), la Decisione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori (2006), e la Decisione del Consiglio dei Ministri svoltosi a Madrid sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini in internet (2007),
3. Allarmata dal fatto che circa un milione di bambini ogni anno sono vittime dello sfruttamento sessuale a fini commerciali, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
4. Angosciata dal fatto che lo sfruttamento sessuale dei bambini è una violazione dei diritti umani che provoca gravi conseguenze per tutta la vita per il benessere e per lo sviluppo spirituale, psicologico e fisico di un bambino, e in molti casi, costituisce una forma di tratta degli esseri umani,
5. Allarmata dal fatto che se da un lato il turismo internazionale è raddoppiato negli ultimi 20 anni, arrivando a più di un miliardo di viaggiatori all'anno, le leggi di tutela dell'infanzia non hanno tenuto il passo con la crescita dell'industria del turismo,
6. Preoccupata dal fatto che alcune persone che viaggiano per affari e alcuni turisti sono stati delinquenti opportunisti, che hanno sfruttato bambini vulnerabili o vittime della tratta nei paesi di destinazione dove le forze di polizia sono deboli, compromesse dalla corruzione o assorbite dalla repressione di altri reati,
7. Allarmata dalle numerose segnalazioni da parte delle forze di polizia o dei giornali concernenti soggetti condannati per reati sessuali ai danni di minori in un paese, che poi viaggiano in altri paesi dove continuano a sfruttare sessualmente i bambini, spesso beneficiando dell'anonimato e dell'impunità,

8. Preoccupata dal fatto che i progressi dell'accessibilità a internet e della tecnologia mobile abbiano avuto le conseguenze non volute di facilitare l'accesso da parte dei pregiudicati per reati sessuali, dei soggetti in viaggio d'affari e dei turisti, ai bambini che possono essere a rischio di sfruttamento sessuale,
9. Riconoscendo che i bambini in condizioni di indigenza, i bambini non accompagnati, in istituti o orfanotrofi, i minori affidati ai servizi sociali, i ragazzi che sono scappati da casa, i bambini con disabilità, appartenenti a minoranze, apolidi, senza un certificato di nascita, rifugiati o sfollati all'interno del loro paese, e i bambini abbandonati dai genitori migranti sono particolarmente esposti al rischio di essere sfruttati a fini sessuali e richiedono attenzione e tutela speciali,
10. Preoccupata dal fatto che gli Stati partecipanti potrebbero non disporre di sistemi adeguati per dar seguito alle segnalazioni di sfruttamento sessuale di minori, per conservare informazioni sui bambini che sono stati vittime di sfruttamento sessuale, o per conservare dati sui propri cittadini che viaggiano all'estero e sfruttano i bambini,
11. Ricordando che l'Appendice del 2013 al Piano di azione dell'OSCE per la lotta contro la tratta di esseri umani chiede agli Stati partecipanti di definire e attuare politiche e interventi, ivi inclusa la cooperazione delle forze di polizia tra gli Stati partecipanti, impedire che l'industria del turismo sia utilizzata per tutte le forme di tratta degli esseri umani, in particolare per lo sfruttamento dei bambini a fini sessuali,
12. Encomiando gli Stati partecipanti che si impegnano con l'industria dei viaggi e del turismo, compresi gli alberghi e le compagnie aeree, a prevenire lo sfruttamento dei bambini a fini sessuali e a garantire adeguate segnalazioni di presunti casi di sfruttamento sessuale di bambini,
13. Encomiando gli Stati partecipanti che si impegnano a prevenire il turismo sessuale che coinvolge i minori mediante una notificazione preventiva delle forze di polizia di altri Stati partecipanti, nonché dei paesi di destinazione al di fuori della regione dell'OSCE, dei viaggi previsti dei soggetti condannati per sfruttamento di minori a fini sessuali,
14. Encomiando gli Stati partecipanti le cui leggi consentono di procedere penalmente contro i cittadini, i residenti con permesso di soggiorno permanente, nonché gli imprenditori e i funzionari di governo che rientrano nello Stato partecipante dopo aver sfruttato bambini a fini sessuali in un paese straniero,

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

15. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a impegnarsi con il settore privato e la società civile in un'opera di sensibilizzazione delle persone che viaggiano per affari e dei turisti per impedire lo sfruttamento dei bambini a fini sessuali;

16. Esorta tutti gli Stati partecipanti a prevenire lo sfruttamento dei bambini a fini sessuali nei paesi di destinazione attraverso l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico nelle comunità di destinazione;
17. Invita gli Stati partecipanti dell' OSCE che non l'abbiano ancora fatto a promulgare leggi che consentano loro di perseguire i cittadini e i residenti permanenti legittimi per reati di sfruttamento sessuale di minori al loro rientro anche se il reato è stato commesso all'estero;
18. Invita gli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a raccogliere e conservare informazioni, conformemente alle disposizioni nazionali sulla tutela dei dati personali, sulle persone condannate per sfruttamento di minori a fini sessuali, al fine di agevolare il controllo quando sono in libertà vigilata, e di definire, se del caso, strumenti per consentire lo scambio internazionale di informazioni tra le forze di polizia relative alle condanne dei pregiudicati per reati sessuali;
19. Invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a definire, o rafforzare, a seconda dei casi, procedure adeguate di notifica e coordinamento delle forze di polizia tra gli Stati partecipanti, nonché con i paesi di destinazione al di fuori della regione dell' OSCE, in modo che gli Stati siano informati in anticipo sui viaggi dei soggetti che già sono stati condannati per reati di sfruttamento sessuale di minori, ad esempio:
 - a. Tenendo un registro in ogni stato, conformemente alle norme nazionali sulla tutela dei dati personali, dei pregiudicati per reati di sfruttamento sessuale di minori e che potrebbero ancora costituire una minaccia per i minori;
 - b. Richiedendo ai suddetti pregiudicati iscritti in tale registro di comunicare al governo il paese nel quale intendono andare prima di intraprendere un viaggio all'estero;
 - c. Prima del viaggio, verificando la lista dei passeggeri dei voli confrontandola con il registro dei nomi dei pregiudicati per reati di sfruttamento sessuale di minori per prender nota dei nomi di coloro che non hanno fatto preventivamente l'autodichiarazione intenzioni di viaggio;
 - d. Designando in ogni Stato un punto di contatto per inviare e ricevere informazioni sui viaggi imminenti dei pregiudicati per reati sessuali iscritti al registro;
 - e. Garantendo che le informazioni sui pregiudicati per reati sessuali iscritti al registro siano adeguatamente trasmesse al paese di destinazione prima del viaggio;
 - f. Conservando dati sul numero di notifiche inviate, se le notifiche giungono al paese di destinazione prima del viaggio del pregiudicato per reati sessuali, le attività di seguito svolte dal paese di destinazione, e quali sono i paesi nei quali viaggia il maggior numero di pregiudicati per reati sessuali iscritti nel registro;

20. Chiede agli Stati partecipanti, di esaminare l'opportunità, in modo conforme alle norme internazionali sulla certezza del diritto, di contrassegnare e/o revocare il passaporto ai cittadini qualora ciò sia necessario a impedire che si commetta un reato di sfruttamento sessuale di minori in un altro paese;
21. Chiede che l'Unità per le questioni strategiche di polizia dell' OSCE esamini modalità per assistere gli Stati partecipanti nelle procedure di coordinamento e notifica tra gli Stati, in modo tale che gli Stati siano informati in anticipo in merito ai viaggi dei pregiudicati per reati di sfruttamento sessuale di minori; e
22. Esorta l' OSCE ad aggiornare gli impegni esistenti nell'ambito della lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.

PAGINA BIANCA